

STATUTO

RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN TAMMARO CE VIA ADRIANO
P.CO VIRGO FIDELIS 25

Numero REA: CE - 343973

Codice fiscale: 04652760614

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

	qui forniti e chiedono l'applicazione delle agevolazioni	
	fiscali di cui alla legge 9 ottobre 1971, n.825, art.7, II	
	comma e successivi decreti delegati in materia di	
	cooperative, nonché quelle previste o richiamate dalla legge	
	7 agosto 1997, n. 266 e dalla Legge n. 381/1991, nonché	
	quelle previste in materia di ONLUS (D.L. n. 460/1997).	
	Richiesto ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso	
	dato lettura ai costituiti che, approvandolo e	
	confermandolo, lo sottoscrivono con me notaio, alle ore	
	19.45.	
	Consta di cinque fogli, scritti con sistema elettronico da	
	persona di mia fiducia e completati di mio pugno, su	
	diciotto facciate e la diciannovesima fin qui.	
	FIRMATO: BALDASSARRE CONCETTA; SINISCALCHI COSTANTINO;	
	SINISCALCHI ROSITA; SINISCALCHI NICOLA; AVENIA SALVATORE;	
	AVENIA LUIGI; STEFANIA GUIDA; NOTAIO CONCETTA PALERMITI.	
	SEGUE SIGILLO	
	ALLEGATO "A"	
	REP.261019 RACC.48447	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	Denominazione - Sede - Durata	
	Art. 1 - Denominazione.	
	E' costituita una società cooperativa a responsabilità	
	limitata a mutualità prevalente, retta dai principi della	

	mutualità e denominata	
	"RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Art. 2 - Sede	
	La Società ha sede legale nel Comune di San Tammaro (CE)	
	all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese,	
	ai sensi dell'art. 111-ter del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.	
	La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello	
	stesso comune, con decisione dell'Organo amministrativo, che	
	è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio	
	del Registro delle Imprese.	
	Il trasferimento della sede in altro comune e l'istituzione	
	o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che	
	all'estero, sono rimesse alla decisione dei soci, da	
	assumersi in assemblea con le maggioranze di cui	
	all'articolo 24 dello Statuto sociale.	
	Art. 3 - Durata	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea	
	anche prima della data di scadenza.	
	TITOLO II	
	Scopo - Oggetto	
	Art. 4 - Scopo	
	La cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,	
	lett. a) e b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e	
	successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse	

	generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai	
	principi della solidarietà e della promozione umana, con lo	
	scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione	
	sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare	
	difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale,	
	attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci	
	lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le	
	esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli	
	enti pubblici. La cooperativa si configura, pertanto, come	
	"cooperativa sociale a scopo plurimo", così come	
	espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare del	
	ministero del lavoro n. 153 dell'8 novembre 1996 e nel	
	rispetto della legge n. 59/1992, e successive modifiche ed	
	integrazioni. Essa persegue esclusivamente finalità di	
	solidarietà sociale, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera	
	b), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460 ed intende operare nel	
	campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse,	
	comunque non vietate alle organizzazioni non lucrative di	
	utilità sociale, finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate. La cooperativa intende promuovere le	
	condizioni socio - culturali per il graduale inserimento	
	delle persone suddette nella società, in attività lavorative	
	confacenti, ivi comprese le attività gestite nei propri	
	centri. L'attività' sarà necessariamente svolta in forma	

	intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso	
	le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di	
	ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della	
	loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali,	
	la cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in	
	concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale	
	di riferimento che persegua finalità sociali, economiche ed	
	educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi	
	piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e	
	sociale.	
	Art.5 - Oggetto	
	La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in	
	spirito di mutualità ai sensi e per gli effetti art. 2511 e	
	ss. cod.civ., ha per oggetto l'esercizio delle seguenti	
	attività:	
	Attività riconducibili alla lettera A) dell'art.1 della	
	Legge 381/1991:	
	- l'erogazione e la gestione di servizi socio-assistenziali	
	ed educativi in favore di minori e di giovani a rischio di	
	esclusione sociale, di anziani autosufficienti e non, di	
	portatori di handicap fisico e/o psichico, di ragazze madri	
	e di soggetti svantaggiati e non autosufficienti ed in	
	particolare la società potrà:	
	1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza	
	integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio,	

	presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di	
	riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati,	
	disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni	
	autonome di collaboratori non soci;	
	2) organizzare, coordinare e gestire servizi	
	socio-assistenziali generici e qualificati, servizi	
	sanitari, infermieristici , prestazioni specialistiche, sia	
	in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati	
	nonché con organizzazioni di servizi;	
	3) organizzare e gestire servizi	
	socio-educativi-assistenziali a tutela della persona,	
	rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di enti	
	pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;	
	4) favorire la formazione professionale dei propri soci	
	tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle	
	prestazioni che i soci svolgono presso terzi;	
	5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le	
	proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie	
	capacità e della sua dichiarata disponibilità;	
	6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia	
	dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della	
	sua autodeterminazione ;	
	7) fornire l'assistenza e la cura di bambini, anziani,	
	ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte	
	all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle	

	leggi emanate ed emanande;	
	8) realizzare e gestire opere per l'inserimento dell'anziano	
	e del disabile psichico o fisico nella società (parchi	
	pubblici, stabilimenti idrotermali , locali di ritrovo,	
	biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per	
	concerti ed attività socio -culturali);	
	9) realizzare e gestire centri diurni d'assistenza e	
	d'incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e	
	fisici ed anziani;	
	10) realizzare e gestire case famiglie, comunità alloggio,	
	case albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per	
	minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani	
	ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;	
	11) gestire asili nido, scuole materne, nonché gestione dei	
	servizi ausiliari di collegamento; gestire strutture sociali	
	scolastiche e parascolastiche . Nell'ambito di quant'altro	
	può essere necessario per assicurare condizioni materiali e	
	sociali che permettono la realizzazione del diritto alla	
	maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;	
	12) istituire e gestire il tele-soccorso, la tele-assistenza	
	e la tele-medicina;	
	13) realizzare e/o gestire soggiorni climatici marini,	
	montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali,	
	semiresidenziali e domiciliari per anziani, disabili e	
	ammalati;	

	14) realizzare e/o gestire centri diurni;	
	15) organizzare e gestire l'assistenza domiciliare	
	integrata anche in convenzione e con personale specializzato;	
	16) effettuare il trasporto di anziani e diversamente abili	
	con mezzi speciali nonché il trasporto sanitario di	
	infortunati, malati, infermi, inabili e di altre persone	
	svantaggiate, per ragioni di emergenza;	
	17) prestare l'assistenza e la cura degli anziani, dei	
	portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di	
	cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	18) organizzare e gestire il servizio di segretariato	
	sociale ed informagiovani ;	
	19) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei	
	portatori di handicap, trasporto ed assistenza	
	igienico-sanitario nelle scuole;	
	20) gestire strutture extraospedaliere , residenza sanitaria	
	assistenziale r.s.a., per anziani prevalentemente non	
	autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e	
	richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire	
	accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di	
	recupero funzionale e sociale;	
	21) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi	
	affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma	
	anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della	

	legge 142/2001.	
	La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto	
	e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche	
	normative caso per caso.	
	La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di	
	ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in	
	collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire	
	un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a	
	persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in	
	situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto	
	intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi	
	comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e	
	simili.	
	Attività riconducibili alla lettera B) dell'art.1 della	
	legge 381/1991:	
	- la gestione di parcheggi;	
	- l'erogazione dei servizi di affissione, di transennamento,	
	di vigilanza e di supporto ai mercati comunali;	
	- l'erogazione di servizi cimiteriali di ogni genere e tipo	
	(la gestione di lampade votive, le esumazioni, le	
	tumulazioni, etc.) a beneficio di soggetti giuridici	
	pubblici e privati;	
	- l'effettuazione di lavori boschivi;	
	- la creazione e la gestione di vivai;	
	- la commercializzazione di piante di ogni genere e tipo;	

	- il noleggio ed il montaggio di stand, di palchi e di	
	attrezzature per il divertimento;	
	- l'organizzazione e la gestione di eventi, di fiere e di	
	manifestazioni di ogni genere, comprese quelle sportive, di	
	animazione e di sponsorizzazione di prodotti tipici;	
	- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti	
	idraulici, termici, di ventilazione, di condizionamento,	
	elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;	
	- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti	
	idrosanitari, del gas ed antincendio;	
	- la costruzione, l'installazione e la manutenzione di	
	impianti di sollevamento e di trasporto, di ascensori e di	
	scale mobili;	
	- la posa in opera di manufatti in materiali lignei,	
	plastici, metallici e vetrosi;	
	- la posa in opera di pavimenti, di rivestimenti interni ed	
	esterni, di manufatti in muratura, di intonacatura, di	
	rasatura, di tinteggiatura, di verniciatura, di plafonatura,	
	di stucchi e di decorazioni;	
	- la realizzazione di impermeabilizzazioni e di isolamenti	
	termici ed acustici, nonché di barriere antirumore ed	
	antincendio;	
	- l'installazione e la manutenzione di segnaletica stradale	
	verticale, orizzontale e complementare;	
	- la costruzione, l'assemblaggio e la posa in opera di	

	carpenteria metallica;	
	- l'esecuzione di lavori di pulizia di ogni genere e tipo;	
	- lo spazzamento stradale, lo svuotamento dei cestini lungo	
	le strade, l'estirpazione delle erbacce nelle pertinenze	
	delle strade e dei marciapiedi, la pulizia delle cunette,	
	delle griglie dei pozzetti stradali, il lavaggio e la	
	disinfezione stradale, la pulizia delle deiezioni canine, la	
	raccolta delle siringhe abbandonate, il controllo del	
	territorio e la segnalazione di eventuali discariche abusive;	
	- il lavaggio e la disinfezione dei contenitori per la	
	raccolta e la manutenzione di questi ultimi;	
	- la pulizia delle aree adibite a mercato;	
	- l'erogazione dei servizi di pulizia, di disinfezione, di	
	disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione	
	ambientale;	
	- la gestione di centri di deposito e di spedizione merci	
	per conto proprio e/o per conto di terzi;	
	- il trasporto e l'autotrasporto, nonché la spedizione di	
	cose e di merci per conto proprio e/o per conto di terzi;	
	- l'erogazione di qualsivoglia servizio inerente alla	
	logistica;	
	- l'erogazione del servizio di facchinaggio;	
	- l'allestimento di stands fieristici;	
	- la costruzione, l'installazione, la gestione, la	
	ristrutturazione e la manutenzione di impianti sportivi;	

	- l'esecuzione dei lavori di sistemazione agraria e	
	forestale, del verde pubblico e del relativo arredo urbano;	
	- la creazione, la gestione, la manutenzione ed il restauro	
	di aree verdi e di parchi pubblici;	
	- l'erogazione dei servizi di refezione e di mensa	
	scolastica a beneficio di enti pubblici e privati;	
	- la produzione, la trasformazione, il confezionamento, la	
	distribuzione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al	
	dettaglio, anche nella forma dell'import-export, di prodotti	
	alimentari e di bevande di ogni genere e tipo;	
	- l'organizzazione, la promozione e la gestione, per	
	committenza ed utenza pubblica e privata, di servizi di	
	catering, di banqueting, di buffet e di ricevimenti;	
	- la produzione, il confezionamento, la distribuzione e la	
	commercializzazione di cibi pronti e precotti di qualsiasi	
	tipo e specie;	
	- l'organizzazione, la promozione e la gestione, per	
	committenza ed utenza pubblica e privata, di bar, di	
	pasticcerie, di gelaterie e di sale da the, di ristoranti,	
	di pizzerie, di rosticcerie, di tavole calde, di pub, di	
	vinerie e di mense, nonché dell'attività di gastronomia in	
	genere, con somministrazione al pubblico di alimenti e	
	bevande, ivi inclusi alcolici e super alcolici;	
	- la produzione, la trasformazione ed il confezionamento di	
	pane, di prodotti di panetteria, di prodotti farinacei, di	

	rustici, di biscotti e di pasticceria fresca e conservata di	
	ogni genere e tipo;	
	- la produzione, la trasformazione ed il confezionamento di	
	pizza, comunque preparata, conservata e confezionata;	
	- l'attuazione di progetti terapeutico-riabilitativi	
	individuali sostenuti con budget di salute;	
	- l'assunzione di appalti da parte di pubbliche	
	amministrazioni, di società, di enti e di privati per	
	l'esecuzione di tutte le opere, per l'espletamento di tutte	
	le attività e per l'erogazione di tutti i servizi	
	direttamente e/o indirettamente riconducibili al presente	
	oggetto sociale.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa	
	inoltre potrà:	
	- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica	
	Amministrazione per la ideazione, lo studio, la	
	realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od	
	enti, costituiti o costituendi , e partecipare alle loro	
	attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e	
	proprie fidejussioni;	
	- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i	
	cui scopi siano affini o complementari a quelli della	
	cooperativa.	

	Le attività di cui al presente oggetto sociale verranno	
	svolte impiegando razionalmente e produttivamente le	
	prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacità	
	professionali e le attitudini personali di ognuno, anche	
	utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate,	
	di tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di	
	ogni agevolazione di natura finanziaria e fiscale, prevista	
	dalla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale e	
	provinciale.	
	La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in	
	attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di	
	contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti	
	anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e	
	partecipando alla formazione di consorzi di integrazione	
	cooperativa.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e	
	mobiliari, finanziarie ed altre, ritenute utili dall'Organo	
	amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale,	
	nei limiti di legge.	
	Essa potrà validamente intervenire in licitazioni, gare,	
	bandi ed appalti di qualsivoglia genere su committenza	
	pubblica e/o privata.	
	Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno	
	in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:	
	a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento,	

	come sopra indicate, saranno tali da richiedere come	
	essenziali le attività coordinate che si andranno a	
	realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità	
	attribuite alle cooperative sociali di cui all'art.1 della	
	legge 381/91;	
	b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà	
	assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle	
	attività esercitate ai fini della corretta applicazione	
	delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con	
	referimento espresso alle lettere "A" e "B" dell'art.1 della	
	legge 381/91.	
	Conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente, le	
	attività riconducibili all'art.1, comma uno, lettera b),	
	della legge 381/91 potranno essere effettivamente esercitate	
	dalla compagine sociale esclusivamente previa acquisizione	
	dei requisiti soggettivi richiesti, dalla stessa fonte	
	normativa sopra citata, ai fini della qualificazione di una	
	società cooperativa come "cooperativa sociale" di tipo b (le	
	persone svantaggiate di cui all'art.4, comma uno, della	
	legge 381/91 devono costituire almeno il 30% dei lavoratori	
	della cooperativa).	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i	
	soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi	

	compresa la collaborazione coordinata non occasionale,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento	
	giuridico, fermo restando quanto previsto per i "soci	
	Volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991 n.381.	
	La cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci,	
	che presteranno la loro opera in forma subordinata od in	
	altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.	
	La cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con	
	terzi, fermo restando il carattere di mutualità prevalente.	
	Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge	
	381/1991, ai sensi dell'art. 111-septies disp.att. e trans.	
	del Codice Civile, la presente cooperativa sociale va	
	considerata cooperativa a mutualità prevalente.	
	La cooperativa può aderire ad organismi economici o	
	sindacali che si propongono iniziative mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro e di servizi.	
	L'adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate	
	dall'Organo amministrativo.	
	I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati da	
	regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti	
	allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e	
	soci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e	
	approvati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.	
	La Cooperativa si iscriverà all'Albo regionale delle	
	cooperative sociali istituito ai sensi della legge n. 381	

	dell'11 gennaio 1991.	
	Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il	
	carattere di cooperativa sociale comporterà la cancellazione	
	dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal D.Lgs.	
	C.P.S. 14.12.1947 n. 1577, come modificato dall'art. 6 comma	
	12 lett. C) della Legge 8.11.1991 n. 381, nonché la	
	cancellazione dall'Albo regionale di cui all'art. 9 della	
	stessa Legge 381/1991.	
	TITOLO III - SOCI	
	Art.6 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che hanno	
	capacità di contrarre il vincolo societario, che, per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine o	
	specializzazione professionale, possano avvalersi	
	direttamente dei lavori dell'impresa sociale ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e concorrere	
	al conseguimento dello scopo mutualistico come in precedenza	
	definito.	
	I minori possono far parte della cooperativa nei modi e con	
	le autorizzazioni previste dalla legge.	
	E' altresì consentita, ai sensi dell'articolo 14 legge 31	
	gennaio 1992 numero 59, l'ammissione a soci di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	

	al buon finanziamento dell'impresa sociale.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si	
	trovino , per l'attività svolta, in effettiva concorrenza	
	con la Cooperativa.	
	Art.7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta consegnata a mano	
	o tramite raccomandata postale anche anticipata a mezzo fax	
	o posta elettronica, che dovrà contenere, se trattasi di	
	persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore,	
	nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e i regolamenti regolarmente adottati e	
	di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice	

	civile, se trattasi di società, associazioni od enti , oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b),c) e d) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con	
	propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	

	soci.	
	Art.8 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione nell'ammontare	
	deciso dall'Organo amministrativo;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali;	
	c) ad avvalersi dei servizi della Cooperativa, precisandosi	
	che qualora il socio presenti sue proprie caratteristiche	
	non idonee alla stipulazione di contratti e convenzioni di	
	cui all'oggetto sociale o non ritenute idonee dall'altra	
	parte contraente, non usufruirà di servizi relativi a detti	
	contratti e/o convenzioni;	
	d) a tenere indenne la cooperativa da pesi, oneri,	
	franchigie, penalità e quant'altro derivante da fatti propri	
	del socio nello svolgimento di servizi ricevuti per il	

	tramite dell'attività della Cooperativa ed a lui proprio	
	riferiti.	
	Art.9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte	
	e trasferimento della quota, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art.10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) ne faccia richiesta ed ottenga il consenso al giudizio	
	insindacabile dell'organo di amministrazione.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono	
	esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione , può ricorrere al tribunale competente.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	

	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorre l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art.11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione per il venir meno, in ogni	
	caso, dello scambio mutualistico ad eccezione di tecnici;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	

	superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	f) che per motivi comunque a lui socio riferibili, impedisca	
	o renda difficoltoso e/o più oneroso l'esercizio	
	dell'attività svolta a vantaggio di tutti i soci;	
	g) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 C.C..	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale competente, nel termine di 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diviene operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art.12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono	

	demandate alla decisione del Tribunale ove ha sede la	
	Cooperativa.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art.13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art.18,	
	comma 4, lett.c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art.2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art.14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	

	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei)	
	mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra	
	essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art.6. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art.14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art.6.	
	In caso di diniego e in mancanza del subentro anche di uno	
	solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art.14.	

	Art.15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.12, lettere	
	b),c),d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'art.1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	

	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV - FINANZIAMENTI	
	Art.16 - Finanziamenti	
	La Cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci entro i	
	termini e con le modalità stabilite dalle norme e dai	
	regolamenti vigenti.	
	La richiesta dei finanziamenti ai soci viene deliberata	
	dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne decide le	
	condizioni.	
	Qualora, per momentanee esigenze di liquidità, i soci	
	spontaneamente provvedono al versamento di ulteriori somme	
	a titolo di anticipazione esse sono considerate del tutto	
	infruttifere di interessi.	
	TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.17 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote del valore nominale non inferiore ad Euro venticinque	

	(Euro 25.00); la quota complessiva detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'art.20 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale, né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art.18 - Trasferibilità della quota	
	Non è consentita la cessione della quota sociale e si	
	applica l'ultimo comma dell'articolo 2530 del Codice Civile.	
	Art.19 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	

	180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al limite	
	minimo stabilito dalle vigenti leggi;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio	
	1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previste dall'art.7 della legge 31	
	gennaio 1992 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	E vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	

	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	la cooperativa non potrà distribuire riserve fra i soci	
	cooperatori.	
	Art.20 - Ristorni	
	L'Organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio può proporre alla'assemblea dei soci che	
	approva il bilancio, di destinare eventuali ristorni	
	generati dall'attività con i soci e con divieto di	
	ingenerare perdite, ad incremento delle quote di capitale	
	sociale oppure imputare tali eventuali ristorni al conto	
	economico.	
	TITOLO VII - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art.21 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei	
	Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del	
	revisore;	

	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere	
	a),b),c) possono essere adottate mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art.23.	
	Art.22 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto.	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo , possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo	
	è adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione di un apposito documento	

	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti sia	
	astenuti e/o contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze e le eventuali autorizzazioni	
	alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	

	voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno	
	avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione	
	che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	(novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio	
	cooperatore. Le decisioni sono prese con il voto favorevole	
	della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	Libro delle decisioni dei soci.	
	Art.23 - Assemblee	
	Con riferimento alle materie indicate nel precedente art.22	
	e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge	
	o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono	
	uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano a	
	diffusione nazionale, almeno 15 (quindici) giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, o lettera raccomandata A.R.	

	(anche a mano), posta ordinaria o elettronica o altro mezzo	
	ritenuto idoneo, inviata 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo	
	(nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 24 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art.25 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	

	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa , ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art.26 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta , soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art.2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art.27 - Presidenza dell'Assemblea.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	

	Amministrazione ed in sua assenza da un vice Presidente, ed	
	in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche	
	non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	Art.28 - Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a	
	cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci, oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi sociali;	
	essi scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente.	
	Art.29 - Compiti degli Amministratori	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	

	dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti.	
	Art.30 - Convocazioni e deliberazioni	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a	
	mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5	
	(cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i	
	Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione	
	sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art.31 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art.2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	

	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art.32 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori.	
	Art.33 - Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. Lo stesso perciò è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	L'Organo Amministrativo ha anche la facoltà di nominare	
	avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	

	Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art.34 - Collegio sindacale	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con	
	decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale, dei Sindaci è determinata dalla	
	decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, qualora nominato, esercita anche il	
	controllo contabile ed è quindi integralmente composto da	
	revisori legali dei conti iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio	
	Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale	

	nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in	
	possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.35 - Scioglimento anticipato	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.36 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.18 lett.c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio	
	1992 n.59.	
	TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.37 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	

41 di 42

42 di 42